

LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2009 N. 6

PROMOZIONE DELLE POLITICHE PER I MINORI E I GIOVANI

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**TITOLO I
NORME GENERALI**

**Articolo 1
(Oggetto)**

1. La presente legge ha per oggetto la promozione delle politiche per i minori e i giovani al fine di perseguire i loro diritti, il benessere e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della società.

**Articolo 2
(Principi e finalità)**

1. La presente legge disciplina gli obiettivi, le azioni e la distribuzione delle competenze in coerenza e armonia con i diritti sanciti dalla normativa nazionale e internazionale e in particolare dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (firmata a New York il 20 novembre 1989), ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176:

a) uniformandosi ai principi del rispetto umano e civile, di libertà e solidarietà, di sussidiarietà e responsabilità;

b) ribadendo la centralità della persona e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale;

c) riconoscendo nella famiglia l'ambito naturale e prioritario di crescita dei minori, attuando la piena realizzazione dei diritti e doveri dei genitori, del diritto del minore ad avere una famiglia, della protezione e cura del minore.

2. Attraverso la presente legge, la Regione si propone di:

a) sostenere la famiglia, mediante un sistema di promozione e di protezione sociale attivo, caratterizzato dalla costituzione di una rete integrata dei servizi educativi, sanitari e sociali, nonché dallo sviluppo delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie stesse;

b) promuovere interventi per la flessibilità e la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia, sostenendo i genitori con figli minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura;

c) promuovere la maternità e paternità responsabile;

d) salvaguardare l'integrità fisica, facilitare lo sviluppo della personalità e favorire l'inserimento nella realtà sociale dei minori e dei giovani, senza distinzione di genere, nazionalità, etnia, provenienza culturale, religione, condizione fisica, economica e sociale;

e) contrastare ogni forma di abuso, sfruttamento, maltrattamento e violenza a danno dei minori;

f) diffondere la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

g) tutelare i minori non accompagnati al fine di prevenire forme di sfruttamento e abbandono;

h) promuovere la partecipazione dei minori e dei giovani alla vita della comunità;

i) promuovere l'integrazione degli interventi rivolti ai giovani per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza giovanile e per allontanare i fattori di rischio riguardo alle dipendenze in genere;

j) incentivare lo sviluppo dell'associazionismo giovanile e in particolare riconoscere e tutelare le attività socio-educative e formative realizzate da Enti del Terzo Settore;

k) riconoscere e sostenere il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto nella comunità locale dagli oratori e promuoverne l'azione nell'ambito delle finalità indicate

dall'articolo 1 della legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo);

l) valorizzare e sostenere la creatività giovanile nelle forme tradizionali o innovative, promosse da Enti del Terzo Settore, anche attraverso appositi programmi regionali e linee progettuali.

... omissis ...

TITOLO III

... omissis ...

CAPO III

SOGGIORNI SOCIO EDUCATIVI E DIDATTICI

Articolo 49

(Sostegno dei soggiorni socio-educativi e didattici)

1. La Regione sostiene i soggiorni svolti a scopo sociale, educativo o didattico, della durata non inferiore a sei giorni, realizzati da Enti e Associazioni sociali, religiose, sportive, ambientaliste, culturali, educative, senza scopo di lucro. I soggiorni sono definiti secondo le seguenti tipologie:

a) soggiorno in accampamento; [E/G]

b) soggiorno itinerante; [R/S]

c) soggiorno in accantonamento. [L/C]

2. Sono **soggiorni in accampamento** quelli che svolgono attività socio-educative e utilizzano strutture prevalentemente mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni.

3. Sono **soggiorni itineranti** quelli che sviluppano attività socio-educative e prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.

4. Sono **soggiorni in accantonamento** quelli che accolgono attività socio-educative e utilizzano strutture ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori per periodi di durata non superiore a quindici giorni. Tali strutture devono essere gestite al di fuori dei normali canali commerciali e senza scopo di lucro.

5. In riferimento allo svolgimento dei soggiorni di cui al comma 1, gli Enti e le Associazioni organizzatrici devono presentare richiesta di autorizzazione al Comune competente per territorio indicando le generalità del responsabile, la struttura o la zona prescelta per l'organizzazione del soggiorno, il periodo di permanenza ed il numero previsto di persone presenti. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta.

6. La Giunta regionale disciplina i requisiti tecnici ed organizzativi per lo svolgimento dei soggiorni di cui al comma 1.

Articolo 50

(Contributi regionali per l'attivazione di aree e strutture)

1. Sono concessi contributi in conto capitale, a parziale copertura delle spese per l'intervento ammesso, ai soggetti di cui all'articolo 49, comma 1, che intendono destinare aree per i soggiorni in accantonamento, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 49, comma 6, in relazione a superficie utilizzabile, strutture igienicosanitarie, installazioni per cucine da campo, approvvigionamento idrico, gestione di fuochi a fiamma libera.

2. Le opere per le quali si richiede il contributo possono riferirsi alla ristrutturazione di immobili o all'acquisto ed installazione di attrezzature atte a migliorare le strutture o le aree con riferimento a quanto disposto al comma 1.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.

4. Le strutture e le aree che beneficiano del contributo regionale sono soggette al vincolo di destinazione d'uso per la durata di almeno dieci anni dalla data di assegnazione del contributo pena la restituzione della somma assegnata, con maggiorazione degli interessi legali.

Articolo 51

(Contributi regionali per la gestione e l'organizzazione dei soggiorni)

1. Sono concessi contributi per le attività socio-educative svolte nei soggiorni di cui all'articolo 49 da destinare ai minori autosufficienti e ai minori diversamente abili secondo parametri definiti dalla Giunta regionale nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) i soggiorni devono effettuarsi tra il 15 giugno ed il 15 settembre, non devono essere di durata inferiore a sei giorni, devono essenzialmente adempiere ad una funzione socio-educativa e formativa;

b) l'assegnazione dei contributi dovrà essere rapportata al numero dei minori, alla durata del soggiorno e alla presenza di persone diversamente abili.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.

... omissis ...